Rep. 6479 ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.

VENEZIA

CONVENZIONE

Tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio "Venezia Nuova" per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1985 (millenovecentoottantacinque) addì 12 (dodici) del mese di luglio in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle OO.PP., dinanzi a me Dott. Pietro Cangiano, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me di accordo, rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15 febbraio 1913, n. 89.

Premesso

- che nel quadro delle iniziative e degli interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente paesaggistico, storico,

archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna ed alla tutela dell'equilibrio idraulico della stessa previsti dalla Legge 16 aprile 1973 n. 171, il Ministero per i Lavori Pubblici, autorizzato specificatamente con D.L. 11 gennaio 1980 n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 10 marzo 1980 n. 56, ha conferito l'incarico professionale dello studio delle soluzioni progettuali da adottare, ad insigni professionisti i quali hanno redatto uno studio di fattibilità e progetto di massima per la difesa della laguna di Venezia dalle acque alte, per un importo complessivo delle opere di £. 550 miliardi; (valutate nel 1982) oltre a £. 160 miliardi per le opere così dette a "lungo termine" (seconda fase);

- che su tale studio di fattibilità e progetto di massima hanno espresso in tempi successivi parere favorevole, in via preliminare, il Comune, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nonché il Consiglio Superiore dei LL.PP., il quale con voto n. 209 reso nell'adunanza del 27 maggio 1982, con prescrizioni e raccomandazioni, recependo anche le osservazioni formulate dal Comune e dalla Commissione di Salvaguardia, evidenzia peraltro la necessità di realizzare interventi preliminari di consolidamento e difesa dei luoghi; di effettuare, prima di passare alla fase esecutiva, accurate ricerche

verifiche su modelli e di approfondire, in sede di progettazione esecutiva e costruttiva, lo studio della funzionalità e strutturazione delle parti mobili delle barriere;

- che sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il Ministero dei LL.PP. e per esso il Magistrato alle Acque ha determinato di realizzare un primo intervento di carattere sperimentale mediante concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge 24.6.1929 n.1137, affidata con convenzione n. 6393 in data 24.2.1984 per l'importo di £. 8.530.450.000.= (IVA esclusa) al Consorzio Venezia Nuova, a norma dell'art. 5 lettera c) della legge 8.8.1977 n. 584;

- che con Legge 29 novembre 1984 n. 798, recante la disciplina dei nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia é stato disposto lo stanziamento, per il triennio 1984-1986, della somma di £. 341 miliardi e 500 milioni per la realizzazione degli interventi di competenza dello Stato;

- che in particolare, con l'art. 3 della predetta legge il Ministero dei LL.PP. é stato autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nell'attuazione di: "... studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al

riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982" (art. 3 lett. a), "... per marginamenti lagunari" (art. 3 lett.c), "... per opere portuali marittime a difesa del litorale" (art. 3 lett. d) "... per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla Legge 16 aprile 1973 n. 171 e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca" (art. 3 lett. l);

- che, stante le rilevanti caratteristiche di sperimentalità ed originalità esecutiva connotanti i predetti interventi,

il medesimo art. 3 della Legge n. 798/84 ha previsto in relazione all'affidamento degli stessi, il ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

- che il medesimo provvedimento normativo ha specificatamente stanziato, per l'attuazione, nel triennio 1984-1986, degli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di £. 272 miliardi e 500 milioni, stabilendo contestualmente anche le quantificazioni annuali di tale importo e prevedendo all'art.21, per la realizzazione ed il completamento degli interventi da attuarsi negli anni successivi, la possibilità di disporre ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella Legge finanziaria a partire dal 1987;

- che in ottemperanza alle disposizioni della legge n.798/84 e sulla base dei finanziamenti della medesima previsti, il Ministero dei LL.PP., e per esso il Magistrato alle Acque, visto il parere espresso nelle adunanze del 18.2.85 dell'1.4.1985 e del 3.5.1985 dal Comitato di cui all'art.4 della Legge predetta, si é quindi determinato a procedere all'attuazione dei nuovi interventi di studio, progettazione, sperimentazione, ed esecuzione di opere, che trovano la loro premesa nelle attività già oggetto della convenzione n. 6393 del 24.2.84, e sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nel voto del

Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 209 del 1982, la fase attuativa degli interventi di cui alle lettere a), c), e l) dell'art. 3 Legge n. 798/1984 sulla base di un programma di spesa approvato dallo stesso Comitato nelle predette sedute per lire 234.500.000.000.=;

- che sulla base degli indirizzi stabiliti dal predetto Comitato il Magistrato alle Acque ha provveduto ad elaborare un piano di interventi volto a definire i termini, i contenuti e gli ambiti operativi della prima fase di realizzazione del complesso di interventi di competenza statale finalizzati alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare;

- che il Ministero dei Lavori Pubblici, tramite il proprio competente organo decentrato, il Magistrato alle Acque con sede in Venezia, sempre con riferimento agli indirizzi espressi con i citati pareri del 18.2.1985 dell'1.4.1985 e del 3.5.1985, a norma del 3° comma dell'art. 3 della Legge 29.11.1984 n.798, ha stabilito di affidare in concessione mediante trattativa privata i nuovi interventi di studio, progettazione, sperimentazione ed esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare, di cui al medesimo art. 3 lett. a), c) ed l) della Legge n.798/1984;

- che si é ritenuto di individuare il soggetto maggiormente

qualificato per la realizzazione degli interventi stessi nel Consorzio Venezia Nuova che ha fatto domanda di affidamento in data 21.1.1985;

- che difatti il Consorzio Venezia Nuova si dimostra particolarmente idoneo all'espletamento dell'incarico in ragione della qualificazione tecnico-professionale delle imprese che lo compongono, ponendosi le stesse come massima espressione dell'imprenditoria pubblica e privata italiana, sia in considerazione dell'ampiezza delle esperienze per interventi di carattere analogo e specificatamente in materia di lavori idraulici che le stesse imprese possono vantare, e delle potenzialità tecnico-economiche e finanziarie che il raggruppamento fra le stesse costituito può realizzare, sia anche per il notevole supporto scientifico assicurato dal complesso dei tecnici e dei consulenti che ad esso risultano aggregati secondo quanto riferito nella citata domanda del 21.1.1985, sia infine in funzione dell'esperienza tecnica e scientifica maturata nell'esecuzione della precedente concessione, anche in considerazione del carattere di parziale complementarietà e sviluppo integrativo delle nuove attività rispetto alle precedenti rimesse con la convenzione n. 6393 del 24.2.1984;

- che pertanto occorre definire in apposita convenzione le modalità ed i termini della concessione da assentirsi, ai

sensi dell'art. 3, 3° comma della Legge 29 novembre 1984 n. 798, al Consorzio Venezia Nuova per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dal medesimo articolo ed oggetto del piano operativo elaborato dal Magistrato alle Acque;

- che sulla presente convenzione sono stati preliminarmente sentiti il Comitato Tecnico di Magistratura in data 30.04.1985 ed il Comitato di cui all'art. 4 della Legge n.798/1984 in data 28 Maggio 1985;
- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione della presente convenzione mediante polizza fidejussoria in luogo del versamento della cauzione definitiva;
- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura di Venezia, ai sensi della Legge 23.12.1982 n. 936, non risulta che a carico dei responsabili del Consorzio e dei responsabili delle singole imprese componenti il Consorzio stesso, dei rispettivi familiari e conviventi sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 ovvero provvedimenti indicati nel 2° comma, nonché negli artt. 10 ter e 10 quater della Legge 31.5.1965 n. 575 così modificata dalla Legge 12.9.1982 n.646;
- che si é stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto;

Si sono a tale fine presentati davanti a me Dottor Pietro Cangiano - Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato ai contratti:

DA UNA PARTE

Il Dr. Carlo Castellani in rappresentanza della Amministrazione dei Lavori Pubblici, giusta decreto 2459/UC del 15.4.1985 registrato alla Corte dei Conti il 24.4.1985 reg. 1 foglio 256

E DALL'ALTRA

il Signor Dr. Ing. Matteo Costantino nato a Catania il 9.9.1920, domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 3976/A, Presidente del Consorzio "Venezia Nuova", delegato dal Consorzio concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta quanto risulta da Verbale di riunione del Consiglio Direttivo che in copia autentica a rogito del Notaio Dott. Sandi di Mestre rep. n.46883 in data 3.07.1985 si allega al presente atto sotto la lettera "A" previo lettura da me datane alle parti.

Costituisce parte integrante del presente contratto anche l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio "Venezia Nuova" con le successive modificazioni che si allega sotto la lettera "B".

Tutto ciò premesso ed accertato da me ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le

premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il Magistrato alle Acque, d'ora in poi, per brevità, denominato "concedente", avvalendosi della facoltà concessa dal 3° comma dell'art. 3 della Legge 29.11.1984 n.798 affida, ai sensi e per gli effetti della Legge 24.6.1929 n.1137 ed alle condizioni appresso indicate, al Consorzio "Venezia Nuova" denominato, per brevità, "concessionario", la realizzazione degli interventi consistenti in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982, così come espressamente indicate dall'art. 3 lett. a) della Legge n. 798/84, nonché

degli ulteriori interventi relativi ai "marginamenti lagunari" di cui all'art. 3 lett. c), di quelli consistenti in "studi progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, o con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla Legge 16.4.1973 n. 171 e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca", così come espressamente indicati dal medesimo art. 3 lett 1); la realizzazione delle attività predette avrà luogo limitatamente ai finanziamenti previsti dalla stessa legge n. 798/1984 e secondo un piano di interventi così come specificato al seguente art. 2.

Per il completamento degli interventi affidati e per la realizzazione degli ulteriori che si renderanno necessari, saranno stipulate, in funzione dei finanziamenti che saranno via via disposti nelle leggi finanziarie a decorrere dall'esercizio 1987, come indicato dall'art. 21 della Legge n. 798/84, di volta in volta, apposite convenzioni, con lo stesso Consorzio Venezia Nuova con espresso riferimento al 3° comma dell'art. 3 della Legge n. 798/84.

Articolo 2 - Piano degli interventi

Gli interventi oggetto della presente convenzione sono

contenuti nel limite di spesa di lire 234.500.000.000.= (duecentotrentaquattromiliardicinquecentomilioni - I.V.A. compresa) e sono i seguenti:

a.= Studi e sperimentazioni, compresa l'organizzazione del Servizio Informativo da eseguire nel limite orientativo di spesa di lire 40.000.000.000.= (quarantamiliardi): organizzazione Servizio Informativo; modelli matematici sul moto ondoso; modelli fisici delle bocche e della laguna; campagne di misura correntometriche e batimetriche; modelli sui litorali, sulla subsidenza ed eustatismo, sul sistema di previsione acque alte, sul porto; studi sui materiali da impiegarsi per le paratoie; modelli delle paratoie; livellazione e rilevamenti del centro storico; studi e sperimentazioni e interventi sperimentali riguardanti le insulae, questi ultimi per la valutazione e l'esame della fattibilità del progetto cosìdetto delle "insulae" e per lo studio dei riflessi che tale intervento potrebbe comportare sul futuro esercizio degli sbarramenti mobili, rimanendo comunque escluso qualsiasi intervento operativo che non abbia carattere prettamente sperimentale, studi comparati tecnico-economici di soluzioni alternative riguardanti gli sbarramenti delle bocche; modello matematico bidimensionale; modello matematico dei traffici portuali; studi per ridurre il moto ondoso in

laguna; studi di fattibilità per evitare il trasporto di petroli e derivati in laguna; studi sui benefici conseguenti al ripristino del tracciato naturale del canale dei petroli; integrazione dei dati mareografici in laguna; indagini sugli interventi atti ad eliminare le acque alte nell'Isola di Burano; studi in tema di sollevamento superficiale con iniezioni.

Inoltre verranno eseguiti studi e sperimentazioni dell'ecosistema lagunare, ad integrazione e con l'utilizzo di studi già in corso od effettuati dalla Regione Veneto e dei Comuni con i quali il concessionario é tenuto a prendere accordi di massima di volta in volta, sotto la sorveglianza dell'ufficio appositamente istituito dal concedente.

Detti studi riguarderanno in particolare:

- la raccolta e l'esame di monitoraggio sulla qualità delle acque della laguna e relativo sistema permanente di controllo;

- la realizzazione di modelli per lo studio dello sversamento degli inquinanti agricoli, nonché lo studio sull'inquinamento industriale, civile, agricolo e termico, e studi sperimentali delle fognature.

Sulla base dei risultati delle misure, rilevamenti, modelli, studi, prove e sperimentazioni sopraelencati si procederà alla verifica e all'eventuale perfezionamento

dello studio di fattibilità e progetto di massima del complesso di opere di cui al paragrafo successivo.

b - Opere di natura sperimentale, impianti e ulteriori opere a carattere definitivo nel limite complessivo di spesa di lire 194.500.000.000.= (centonovantaquattromiliardicinquecentomilioni):

1 - Bocca di Lido: opere di sbarramento fisso della laguna, incluso il canale a ridosso dello sbarramento, la protezione di fondo, la protezione del Forte S. Andrea, nonché la realizzazione di un prototipo delle paratoie, il tutto nel limite orientativo di spesa di lire 104.500.000.000.= (centoquattromiliardicinquecentomilioni);

2 - Bocca di Malamocco: opere di sbarramento in laguna in prolungamento del molo sud nel limite orientativo di spesa di lire 42.500.000.000.= (quarantaduemiliardicinquecentomilioni);

3 - Bocca di Chioggia: costruzione del porto rifugio a ridosso del molo sud per realizzare condizioni idrodinamiche conformi a quelle che si determineranno nelle bocche di Lido e Malamocco per effetto delle opere previste e per realizzare le condizioni idrodinamiche di prova del prototipo di paratoia e della sua eventuale installazione di cui al precedente punto 1 nel limite orientativo di

di spesa di lire 12.000.000.000.= (dodicimiliardi);

4.= Opere interne alla laguna: risistemazione ambientale delle casse di colmata B e C, dragaggi dei canali lagunari con formazioni sperimentali di velme e barene per evitare il rapido degrado dei canali stessi, marginamenti lagunari, il tutto nel limite orientativo di spesa di lire 35.500.000.000.= (trentacinquemiliardicinquecentomilioni).

Tali interventi sono specificatamente descritti nel piano operativo predisposto dall'Amministrazione allegato sub C e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Al piano predisposto dal concedente é allegato un elenco prezzi, allegato sub D, relativo agli interventi di massima le cui singole voci sono state definite, in linea di principio, con riferimento ai prezzi stabiliti in base alla convenzione n. 6393 del 24.2.1984, aggiornati ed integrati.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti di norma presso il Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (Padova).

Per le opere portuali marittime a difesa del litorale (art.3 lett. d) legge 798/84) si procederà da parte degli organi competenti ad apposita convenzione.

Articolo 3 - Disciplina e approvazione del programma generale degli interventi

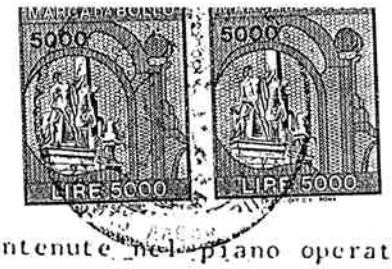

Sulla base delle prescrizioni contenute nel piano operativo elaborato dal Magistrato alle Acque allegato sub C e nel programma di massima predisposto dall'Amministrazione che viene allegato sub "E" nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del presente atto, il concessionario, entro 120 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione della presente concessione, presenterà all'approvazione del concedente un dettagliato programma degli interventi relativo ai tempi esecutivi degli studi, attività ed opere da realizzare, individuate secondo le indicazioni di priorità all'uopo dettate dal Magistrato alle Acque. In ordine alla formulazione delle predette indicazioni di priorità, il Magistrato alle Acque si riserva di sentire la Regione Veneto ed i Comuni interessati.

Detto programma dovrà comprendere:

a) il programma generale degli interventi, contenuto nei limiti del termine della concessione e dei finanziamenti disponibili, salvo motivate riduzioni da parte del concedente, comprensivo di imprevisti e revisione prezzi nonché degli oneri di cui al successivo art. 11 lett. b) ed articolato secondo i seguenti punti b) e c);

b) il piano di organizzazione del Servizio Informativo di cui al successivo art. 10 ed il piano di massima per l'elaborazione ed aggiornamento degli studi teorici e sperimentali. Detto piano dovrà contenere le indicazioni

degli studi, prove su modello, sperimentazioni in genere e rilevamenti idrografici relativi agli impianti fissi e mobili delle bocche di porto ed interventi complementari riguardanti anche le insulae;

c) i progetti di massima delle eventuali opere di natura sperimentale, nonché degli impianti e delle ulteriori opere a carattere definitivo elaborati in conformità alle previsioni del D. Ministero dei LL.PP. 29 maggio 1895. (Regolamento per la compilazione dei progetti e opere dello Stato).

Eventuali progetti di massima, che dipendono da particolari e specifici studi e sperimentazioni, saranno presentati in via provvisoria nel termine dei 120 gg. prescritti, con l'espressa indicazione dei tempi necessari per il completamento di detti studi e sperimentazioni e di conseguenza per la stesura definitiva degli stessi. Resta inteso che tali ultimi termini saranno ritenuti inderogabili qualora accettati dal concedente.

Per eventuali ritardi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 15 del presente atto.

In sede di approvazione del programma il Magistrato alle Acque potrà formulare richieste di variazione in ordine sia ai tempi esecutivi che all'impostazione del quadro generale di spesa ed alla definizione della progettazione di massima

delle opere. Inoltre, in relazione ai risultati delle sperimentazioni effettuate dal concessionario nell'ambito della convenzione 24 febbraio 1984 e degli ulteriori studi e ricerche operate in via preliminare in sede di predisposizione del programma generale degli interventi il concessionario potrà suggerire, ed il Magistrato alle Acque richiedere, modifiche ed adeguamenti delle ricerche, studi, verifiche e sperimentazioni quali definite nel programma generale stesso, da esperire prima di dar corso all'esecuzione delle opere.

Qualora dovesse rendersi necessaria, la rielaborazione della progettazione di massima, ovvero del piano degli studi e sperimentazioni di cui alla precedente lettera b), a seguito del compimento delle nuova attività indicate ai sensi del precedente comma, il concessionario dovrà provvedere alle relative incombenze, ripresentando quindi il programma generale degli interventi, opportunamente variato per i profili interessati, all'approvazione del concedente.

In sede di approvazione il concedente stabilisce dei termini per la presentazione dei programmi e progetti esecutivi di ogni singolo intervento. Per campagne dati chimico-fisici della laguna, monitoraggio sulla qualità delle acque, modelli per lo studio dello sversamento degli inquinanti agricoli, studi sull'inquinamento industriale, civile, agricolo e termico, studio sul porto, studio sperimentale

delle fognature, il Magistrato alle Acque si riserva di concordare con la Regione Veneto e con i Comuni interessati la loro partecipazione all'attività istruttoria.

Articolo 4 - Approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi

Il concessionario, ottenuta l'approvazione del programma generale degli interventi, dovrà presentare secondo le priorità formulate dal concedente Magistrato alle Acque ed entro i termini fissati dallo stesso, i progetti esecutivi di ogni singolo intervento, comprendenti gli studi, le sperimentazioni e l'esecuzione di opere, redatti in piena conformità alle previsioni del D. Ministero LL.PP. 29 maggio 1895.

I programmi esecutivi di ogni singolo intervento dovranno essere redatti in piena conformità alle disposizioni del D. Ministero LL.PP. 29.5.1895 corredati del programma dei lavori previsto dall'art. 1 della Legge 10.12.1981 n. 741, e le relative stime dei lavori saranno determinate alla stregua del computo metrico estimativo e dei prezzi definiti come previsto dall'art. 2, 3° comma della presente convenzione.

I programmi esecutivi di ogni singolo intervento saranno approvati di volta in volta dal Magistrato alle Acque il quale potrà richiedere le variazioni che si renderanno opportune e dovrà accertare la congruità di eventuali nuovi

prezzi. Per campagne dati chimico-fisici della laguna, monitoraggi sulla qualità delle acque, modelli per lo studio dello sversamento degli inquinanti agricoli, studi sull'inquinamento industriale, civile, agricolo e termico, studio sul porto, studio progettuale delle fognature, il Magistrato alle Acque si riserva di concordare con la Regione Veneto e con i Comuni interessati la loro partecipazione all'attività istruttoria.

Il concessionario non potrà dar corso alle attività di cui ai progetti esecutivi prima di aver ottenuto tali approvazioni.

In particolare il Concessionario prende atto che l'attuazione degli interventi di chiusura delle bocche di porto é subordinata, oltre che al completamento degli studi sul disinquinamento della laguna, ad una verifica di compatibilità con i tempi e gli effetti degli interventi di disinquinamento, in modo da assicurare il necessario coordinamento fra le due operazioni, secondo il parere n.209 del 27.5.1982 del Consiglio Superiore dei LL.PP. il quale recita:

"... Per quanto riguarda i riflessi sull'inquinamento, in linea generale per effetto della regolazione delle bocche, si osserva che una più opportuna circolazione delle acque da realizzare con mezzi idonei potrebbe forse sopperire alla pur limitata ma perenne riduzione degli scambi laguna/mare.

Più in generale, il danno all'ambiente può essere superato, ove si attuino nella fase preventiva (cioé prima della costruzione e dell'esercizio delle opere di regolazione) i provvedimenti necessari indicati innanzi e che qui si sintetizzano:

1) accurata indagine conoscitiva dell'ambiente fino alla costruzione di un modello dell'ecosistema lagunare provvisto di un "input" il più completo possibile;

2) accelerato sviluppo delle opere di depurazione, raggiungendo almeno il 65% di avanzamento nell'attuazione del piano direttore;

3) interventi per il dragaggio dei sedimenti nelle zone di particolare concentrazione degli inquinanti depositati e per l'uso di prodotti più idonei, ai fini della protezione della qualità dell'ambiente lagunare, in agricoltura e nell'economia domestica;

4) attuazione di una severa disciplina dei limiti di accettabilità degli scarichi nel quadro di un'accorta revisione dell'attuale normativa in materia ...".

Tale verifica sarà effettuata da un apposito organo tecnico costituito con decreto del Ministero dei LL.PP. in cui sia assicurata la presenza delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 4 Legge n. 798, nonché della Provincia di Venezia.

Le conclusioni tecniche di tale organo, saranno sottoposte

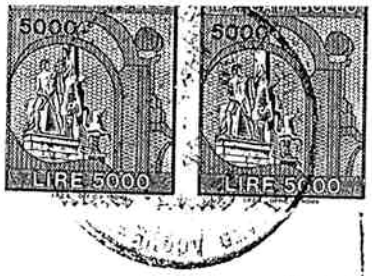

all'esame del Comitato.

Articolo 5 - Importo della spesa

La spesa complessiva presunta della concessione per l'esecuzione delle opere e per ogni altro corrispettivo o rimborso da corrispondersi ammonta a lire 234 miliardi e 500 milioni in conformità al Piano generale di spesa approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della Legge n. 798/1984.

L'Amministrazione concedente si riserva di aumentare o ridurre l'importo contrattuale mediante appositi atti aggiuntivi in relazione all'entità effettiva della disponibilità finanziaria da destinare alla realizzazione delle attività oggetto della concessione. Nel caso di riduzione dell'importo contrattuale il concessionario non potrà avanzare pretese di compensi di sorta se non il pagamento delle prestazioni e dei lavori già eseguiti.

Articolo 6 - Realizzazione delle opere

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario procederà all'esecuzione delle opere direttamente ovvero tramite le imprese consorziate anche tra loro associate ai sensi dell'art. 20 e seguenti della Legge 8.8.1977 n. 584 e successive modificazioni.

Resta ferma in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario nei confronti del concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle

prestazioni.

Occorrendo procedere mediante appalti, il Consorzio dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del concedente. L'eventuale affidamento sarà poi soggetto ad approvazione del concedente stesso.

In caso di affidamento dell'esecuzione di lavori specialistici ad altre imprese gli adempimenti previsti dalla legge 13.9.1982 n. 646, saranno effettuati dal concedente come disposto dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 23.6.1983 n. .

Il concedente rimarrà comunque estraneo a tutte le obbligazioni del concessionario nei confronti dei suoi eventuali fornitori, appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del concedente.

Articolo 7 - Esecuzione degli interventi

Le opere e gli impianti compresi negli interventi oggetto della presente concessione dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

Il concessionario si impegna comunque a provvedere a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi

delle opere ed in particolare:

a) ad eseguire le progettazioni nonché le verifiche conseguenti alle sperimentazioni e agli studi effettuati in conformità alle direttive di cui al voto n. 209 del Consiglio Superiore dei LL.PP. ed all'allegato piano d'intervento predisposto dal Magistrato alle Acque;

b) ad ottenere le approvazioni, le autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di enti locali, di enti pubblici e privati, di amministrazioni e di organi statali per l'esecuzione ed agibilità delle opere nonché a predisporre e definire gli eventuali spostamenti ed interruzione dei pubblici servizi;

c) ad eseguire le opere in conformità alla progettazione approvata nei termini fissati in sede di approvazione di ciascun progetto esecutivo;

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo;

e) a dare immediata comunicazione al concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori;

f) ad osservare, alla stregua di appaltatore, e a far osservare, qualora committente nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, nonché del Capitolato Generale di Appalto dei

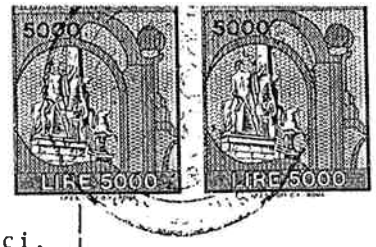

Lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di opere pubbliche in quanto applicabili, con particolare riguardo al Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, e successive modificazioni.

g) a rispettare le disposizioni che potranno essere date dal concedente per la corretta elaborazione delle progettazioni e conduzioni delle sperimentazioni e per la buona esecuzione dei lavori;

h) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso al cantiere e alla zona dei lavori agli incaricati del concedente ed ai preposti alla sorveglianza, i quali avranno la facoltà di assistere all'esecuzione dei lavori ed effettuare controlli, secondo quanto prescritto dal successivo art. 9;

i) a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza ed alle pratiche espropriative per le aree occorrenti per l'esecuzione del programma generale degli interventi e dei singoli interventi.

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

Il concessionario sarà inoltre obbligato:

a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L., ivi compresi gli eventuali accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui avrà attuazione la concessione, utilizzando in via prevalente risorse economiche e sociali locali.

I predetti contratti e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

c) ad adottare e far adottare nella realizzazione degli interventi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e per evitare i danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi, nonché ad ogni altro conseguente onere, non espressamente posti a carico del concedente della presente convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per quanto previsto nel presente articolo nonché per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare, per qualsiasi causa al concessionario ed ai propri dipendenti nella realizzazione dei singoli interventi.

Articolo 9 - Vigilanza

I modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attività e delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza degli Uffici all'uopo incaricati dal Magistrato alle Acque.

A tali Uffici sono rimessi altresì le funzioni che il Reg. 25 Maggio 1895 n. 350 attribuisce all'Ingegnere Capo ed all'Ispettore del Compartimento ivi compresi i compiti di controllo sull'attività della Direzione Lavori del Concessionario.

Funzionari degli Uffici incaricati della vigilanza avranno la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario, operando nel rispetto delle esigenze del concessionario ed in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravità, ritardi od interruzioni nell'attività.

Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del concessionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento del relativo incarico.

Il concessionario dovrà inoltre fornire al concedente tutti i chiarimenti tecnici necessari, nonché i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impianti ed i certificati delle prove eseguite presso laboratori autorizzati e

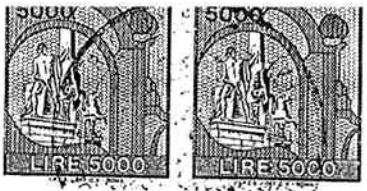

prescritte per legge sui principali manufatti e materiali, provvedendo inoltre ad inviare agli uffici predetti rapporti trimestrali sull'attività svolta.

Articolo 10 - Attività del Servizio Informativo

In ottemperanza alle indicazioni in proposito contenute nel piano elaborato dal Magistrato alle Acque ed in funzione integrativa rispetto alle attività già svolte nell'ambito della precedente convenzione, il concessionario dovrà provvedere all'organizzazione ed allo sviluppo delle attività del Servizio Informativo costituito dal Consorzio Venezia Nuova in esecuzione della precedente convenzione 24 febbraio 1984 n. 6393.

A detto Servizio é demandato il compito di raccogliere e vagliare tutte le informazioni relative all'ambiente fisico della Laguna ed alle attività che si svolgono nel comprensorio, cooperando anche con gli altri Enti che interagiscono nel territorio (Enti di ricerca, Amministrazioni locali, Aziende, ect.) sì da permettere di definire le rispettive politiche di intervento nell'ambito di un quadro conoscitivo generale.

Il materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo resta di proprietà dell'Amministrazione concedente. Copia di esso, con specifico riferimento ai dati mareografici, topografici ed idrografici in genere comunque rilevati, verrà inviato all'Ufficio Idrografico del Magistrato alle

Acque.

Articolo 11

Agli effetti della liquidazione della spesa la presente concessione é regolata come segue:

a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura oggetto della presente convenzione, l'importo da corrispondere al concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 12 con il sistema a misura, per quanto attiene le forniture e le opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei programmi e progetti esecutivi di intervento approvati dal concedente;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal concessionario per conto del concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indenizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse e imposte, in dipendenza delle funzioni ad esso demandate ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al concessionario su presentazioni di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del concedente non é peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge; restano

escluse le spese compensate con la percentuale di cui alla successiva lettera e);

c) le progettazioni di massima ed esecutive nonché la contabilizzazione e Direzione Lavori, saranno compensate da parte del concedente sulla base di preventivi impostati dal concessionario, avuto anche riguardo alle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della particolarità delle opere da progettare e riportate nel programma generale degli interventi approvati preventivamente dal concedente stesso.

Eventuali modifiche progettuali non sostanziali imposte dal concedente e comunque rientranti nel programma generale degli interventi non costituiscono motivo per la corresponsione di compensi aggiuntivi;

d) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Informativo di cui al precedente art. 10 verrà riconosciuto al concessionario un compenso da determinarsi sulla base di preventivi di spesa appositamente e preventivamente approvati dal concedente in relazione alle esigenze del servizio ed al numero di addetti occorrenti per il relativo corretto funzionamento. Tali compensi saranno aggiornati annualmente in relazione agli aumenti dei prezzi verificatisi nell'annualità precedente e con riferimento al relativo codice ISTAT del costo della vita;

e) gli oneri ulteriori propri della funzione del concessionario, ivi incluse le spese di assistenza legale ed amministrativa presso Enti, Amministrazione e Concessionari, collaudi, spese generali ect., saranno compensati con quota percentuale pari al 12 % da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi lordi delle prestazioni di cui alla precedente lettera a), ivi compresi i compensi revisionali; sull'ammontare delle spese di cui alla precedente lett. b) saranno corrisposti i soli interessi legali; nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alle precedenti lettere c) e d).

Per i danni di forza maggiore il concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 previa opportune verifiche e controlli da parte del concedente.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione della concessione in parola saranno effettuati presso la Tesoreria Provinciale di Venezia a favore del Signor Matteo Co-stantino delegato dal concessionario con l'atto in data 28.10.1983 che si allega al presente contratto sotto la lettera "F" e saranno resi esigibili con quietanza dello stesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia e che così si intendono ben fatti per cui

l'Amministrazione pagante resta esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Resta inteso che in qualunque caso in cui la persona autorizzata a riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per conto del concessionario decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto costitutivo del Consorzio e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, al Consorzio stesso deve darne tempestiva notizia all'Amministrazione concedente, in difetto di che questa non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona decaduta dall'incarico.

Articolo 12 - Determinazione dei prezzi unitari e revisione prezzi

I prezzi unitari relativi agli studi, sperimentazioni ed ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere saranno desunti dall'elenco prezzi di cui all'art. 2 opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni programma e progetto esecutivo.

Ai fini di tale aggiornamento il concessionario potrà adottare le norme previste dalla Legge 10.12.1981 n. 741 previa approvazione da parte del concedente. Per eventuali prezzi nuovi non contemplati nell'elenco prezzi predetto si renderà applicabile la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di cui al R.D. 25.5.1895 n. 350.

I prezzi dei singoli interventi aggiornati a norma del precedente comma saranno soggetti a revisione dei prezzi a partire dalla data della presentazione del relativo programma e progetto esecutivo e secondo le modalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Ai fini dell'applicazione di dette norme resta convenuto quanto segue:

a) durante il corso dei lavori la revisione dei prezzi sarà calcolata in base al relativo programma d'esecuzione del singolo intervento, previsto dall'art. 1 della Legge n. 741/1981;

b) per le quote percentuali di incidenza si adotteranno le tabelle approvate con D.M. 11.12.1978, ovvero, quelle definite dal concedente in sede di approvazione dei programmi e progetti esecutivi dei singoli interventi;

c) per gli studi e sperimentazioni verrà adottata la tabella di incidenza approvata dal concedente nell'ambito della precedente convenzione n. 6393 del 24.2.1984;

d) la decorrenza revisionale sarà fissata dalla data di presentazione del singolo progetto esecutivo cui le opere si riferiscono, a norma del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 e successive modificazioni.

Articolo 13 - Pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al concessionario ai sensi del

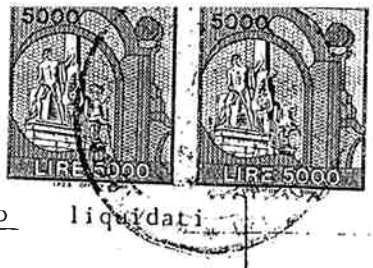

precedente art. 11 lett. a) saranno liquidati dall'Amministrazione a titolo di acconto nel corso dei lavori, mediante erogazione delle somme risultanti sulla base di certificati emessi dal competente Ufficio addetto alla Vigilanza e dei relativi stati di avanzamento, approvati o vistati dal concessionario e trasmessi al predetto Ufficio con scadenza quadrimestrale. Terminati i lavori si farà luogo all'emissione di un ulteriore certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque ne sia l'importo.

In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata dal concessionario al competenre Ufficio di Vigilanza, si farà infine luogo all'emissione dell'ultimo certificato.

Sulle somme di cui sopra saranno praticate le ritenute a garanzia, che saranno svincolate con le modalità ed alle condizioni delle leggi vigenti.

Gli importi dovuti al concessionario ai sensi del precedente art.11 lett. b) saranno rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione da parte del concessionario medesimo della documentazione giustificativa.

Gli importi dovuti al concessionario ai sensi dell'art. 11 lett. c) e d) saranno corrisposti con le seguenti modalità:

1) per quanto riguarda la quota attinente la progettazione di massima ed esecutiva dei singoli interventi, in unica

soluzione entro 3 mesi dalla rispettiva approvazione;

2) per quanto riguarda la contabilizzazione e la Direzione Lavori, a rate quadrimestrali proporzionali all'entità dell'avanzamento dei singoli interventi previo parere e certificazione rilasciata dal competente Ufficio di Vigilanza;

3) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Informativo il corrispettivo verrà erogato a rate quadrimestrali, sulla base di certificazioni rilasciate dal competente Ufficio di Vigilanza, a partire dalla data dell'approvazione dei preventivi di spesa predisposti dal concessionerio come indicato all'art. 11 lettera d).

La percentuale fissata per gli oneri del concessionario a norma del precedente art. 11 lett. e) sarà corrisposta contestualmente a tutti i pagamenti in relazione ai quali dovrà essere applicata.

Articolo 14 - Varianti

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, varianti qualitative e/o quantitative che riterrà opportune e con i limiti, modalità e compensi di cui agli artt.13 e 14 del Capitolato Generale 16.7.1962 n.1063.

In tal caso il concessionario non avrà diritto a ulteriori compensi salvo il pagamento, sulla base dei prezzi in elenco e/o di eventuali nuovi prezzi delle opere eventualmente già

eseguite, delle forniture già approvvigionate o impegnate o da modificare e dei lavori necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

Articolo 15 - Proroghe e penali

Non saranno ammesse proroghe ai termini stabiliti nel programma dei lavori di ogni singolo intervento, salvo per i casi di forza maggiore o per eventi assolutamente indipendenti dalla volontà del concessionario e che siano riconosciuti tali dal concedente.

Per tale evenienza la proroga potrà essere concessa su domanda del concessionario da presentarsi debitamente motivata prima della scadenza del termine.

Per quanto riguarda la presentazione del programma generale degli interventi previsti dall'art. 3, 2° comma, la penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini, dallo stesso comma indicati, é calcolata nella misura dello 0,1 per mille dell'importo complessivo del programma stesso.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione dei piani, programmi e progetti dei singoli interventi e per l'ultimazione di ogni singolo intervento il concessionario sarà tenuto a pagare una penale nella misura del 0,5 per mille dell'importo dell'intervento stesso.

Articolo 16 - Collaudi

I collaudi dei singoli interventi saranno effettuati anche in corso d'opera da una commissione composta da cinque

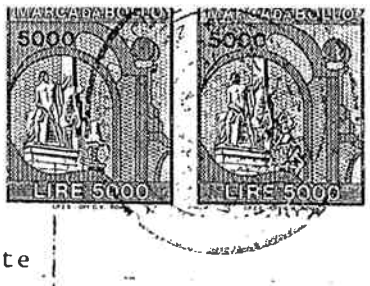

membri o, al massimo, sette membri, nominati dal Presidente del Magistrato alle Acque di cui due da concordare con la Regione Veneto e con i Comuni interessati.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai collaudatori, saranno a carico del concessionario.

All'occorrenza la Commissione potrà essere integrata con esperti di particolare competenza, senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario. In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa decurtazione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo.

Il collaudo dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data del verbale di completamento delle attività e servizi oggetto del programma.

Articolo 17 - Sospensione, Revoca e Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente concessione qualora emerga che i risultati conseguiti nella progettazione sperimentazione ed esecuzione delle opere siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate ed al perseguimento delle finalità oggetto della Legge n.798/1984, oltre che della presente convenzione.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere la presente concessione in qualunque momento, mediante il pagamento al

concessionario dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dei lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della legge 20.3.1865 n. 2248.

Il concessionario non avrà nulla a pretendere, fermo il disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P. 16 Luglio 1962 n. 1063, in caso di sospensione dell'esecuzione degli interventi sulle bocche di porto dipendente dalle verifiche di cui all'art. 4 ultimo comma del presente atto.

Articolo 18 - Riferimento a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti per quanto applicabili nonché alle disposizioni della legge 20.3.1865 n. 2248 all. F e del Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni che, sebbene non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle leggi 10.12.1981 n. 741 e 13.9.1982 n. 646 e successive modificazioni, nonché, in quanto applicabili,

alle previsioni dettate dalla vigente normativa in tema di opere pubbliche.

Articolo 19 - Obblighi particolari

Ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio non potrà avvenire senza la preventiva approvazione da parte del concedente, a pena di decadenza della concessione.

Si intende, in ogni caso, consentita l'esclusione delle consorziate dichiarate fallite o per quelle per le quali sia stata adottata motivata procedura di esclusione dal Consorzio Venezia Nuova. Fatta salva l'esclusione delle imprese per le quali sia in corso procedura di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, gli altri casi di esclusione dal Consorzio dovranno essere sottoposti a preventivo parere del concedente.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione é solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio.

Articolo 20 - Durata

La presente convenzione avrà validità per 5 anni salvo eventuali proroghe per periodi che verranno definiti in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione degli interventi, manifestatesi nel corso del rapporto.

Articolo 21 - Controversie

Tutte le controversie tra il concedente ed il

concessionario, così durante la esecuzione come al termine del rapporto costituito, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire attraverso amichevoli composizioni, saranno deferite al giudizio di un Collegio composto da cinque Arbitri nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e seguenti del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e successive modificazioni.

Articolo 22 - Efficacia della convenzione

La presente convenzione resta impegnativa per il Consorzio concessionario e lo sarà per l'Amministrazione concedente solo dopo la prescritta approvazione.

Articolo 23 - Cauzione definitiva

In base al combinato disposto dell'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P. 29.7.1948 n. 1309, l'Amministrazione appaltante accetta, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizza fidejussoria da parte della Banca Nazionale del Lavoro filiale di Venezia.

La fedejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo n. 11961/A in data 8 Luglio 1985 autenticato nelle firme dal Dott. Capriulo notaio in Mestre in data 9 Luglio 1985 che si

allega al presente contratto sotto la lettera "G".

La Banca Nazionale del Lavoro filiale di Venezia e per essa i suoi legali rappresentanti i Signori Dott. Aldo Vigliada e Dott. Alberto Gentiluomo si costituisce fedejussore nell'interesse del Consorzio "Venezia Nuova" ed a favore del concedente fino alla concorrenza della somma di lire 11.725.000.000.= (diconsi lire unidicimiliardisettecentoventicinquemilioni) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dal Consorzio a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto.

La Banca sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappresentanti, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto presta e costituisce, tale fidejussione con formale rinunzia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente Contratto.

Il Consorzio concessionario rappresentato come sopra, accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile nonché tutte le spese afferenti alla fidejussione stessa.

Articolo 24 - Allegati

Per gli effetti del presente atto il concessionario elegge

contrattualmente il proprio domicilio presso l'Associazione Industriali di Venezia.

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

A - Procura con delega alla firma del presente atto;

B - Atto Costitutivo, statuto e successive modificazioni del Consorzio "Venezia Nuova";

C - Piano operativo degli interventi;

D - Elenco dei prezzi unitari;

E - Programma degli interventi;

F - Procura con delega alla riscossione;

G - Polizza fidejussoria.

Articolo 25

Tutta le spese del presente contratto, registro, copia degli atti ecc... niuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Impresa aggiudicataria.

Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto stesso mentre obbliga fin d'ora il Consorzio concessionario sarà, invece, obbligatorio per il Magistrato alle Acque, solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

E richiesto io Dott. Pietro Cangiano Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto,

mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce alle parti, che da me interpellate hanno dichiarato l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su 11 fogli per 43 facciate, viene da me letto ai convenuti che l'approvano e lo confermano e con me lo sottoscrivono qui in fine ed a margine degli altri fogli a norma di legge.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ... VENEZIA
Provveditorato ... per il Veneto
Si attesta che la ... è composta di n. 45
(diconsi QUARANTACINQUE) ... fogli,
è autentica e ... depositato,
ai sensi dell'... n. 15.